

CC.16+cop

8

Verbale

della seduta 7 Marzo 1914

VERBALE

della seduta 7 marzo 1914

Presiede il Comm. Magaldi. Sono presenti il Comm. Verardo, il Comm. Sednik, il Conte Carafa, il Prof. Rubini, il Prof. Michel commissari; assistono l'avv. Tedeschi e il Sig. Berton segretari.

Il Presidente invita il Segretario avv. Tedeschi a dare lettura del verbale della seduta 5 marzo che viene approvato.

Si inizia quindi la discussione sui vari articoli dello schema di regolamento concordato fra il Presidente e il Comm. Verardo.

Sull'art. 1° il Prof. Michel osserva non essere sufficientemente chiara la distinzione fra impiegati di concetto e impiegati d'ordine, giacchè gli sembra che mentre alcune denominazioni adottate nell'articolo si prestino ad interpretazioni troppo larghe, d'altro lato, alcune categorie di impiegati di concetto non verrebbero contemplate.

Dopo alcune considerazioni del Comm. Verardo, al quale sembra assai difficile di potere, senza un esame analitico dei vari servizi, definire con precisione i criteri d'assegnazio-

ne degli impiegati all'accennate categorie e specialmente a quella di concetto, siccome viene nell'opportunità di rinviare la discussione sull'art. 1°, dando mandato ai commissari Michel, Carafa e Rubini di eseguire tale esame, tenendo nel debito conto l'attuale organizzazione degli uffici, e, procedendo dall'analisi alla sintesi, concretare e proporre quindi alla Commissione in una delle prossime adunanze una disposizione informata al criterio di contenere nei limiti più ristretti possibili il personale di concetto.

Successivamente viene letto ed approvato l'articolo 2° nei seguenti termini:

"Il personale della categoria di concetto si distingue nei seguenti gradi:

CAPO UFFICIO - VICE CAPO UFFICIO - SEGRETARIO
VICE SEGRETARIO -

Nel personale femminile sono soltanto i gradi di Segretaria e di Vice Segretaria.

Gli impiegati aventi funzioni ispettive si distinguono nei gradi di:

Ispettore Compartimentale, Ispettore Centrale, Ispettore Aggiunto.

Il personale d'ordine comprende il solo grado di applicato."

S'inizia poi la discussione sull'arti-

colo 3° con una osservazione del Prof. Michel
il quale fa rilevare alla Commissione come nel
progetto predisposto dai Commissari Capi di
Ufficio si fosse precisato un maggior numero
di qualifiche fra le quali quelle di Attuario
Capo, Attuario Aggiunto, Capo del Personale,
Ragioniere Capo ecc.

Queste qualifiche, fatta eccezione delle
minori contemplate dall'articolo 3° del nuovo
progetto sono state eliminate.

Dette qualifiche erano state introdotte
sia perchè rispondono alla tradizionale organiz-
zazione delle Compagnie - Vita sia perchè nel-
l'articolo 28 capoverso secondo, si fa men-
sione non solo di categorie, ma anche di quali-
fiche e non gli sembra che per qualifiche deb-
bano intendersi i gradi i quali invece corri-
spondono al concetto di categoria.

Particolarmente poi deve insistere su
quanto riguarda la qualifica di attuario per
il carattere specifico di tale carica, univer-
salmente riconosciuto in tutte le istituzioni
di previdenza.

Il Comm. Verardo risponde che la qualifi-
ca di Attuario nonché quella di Ragioniere Capo,
di Capo del Personale ed altre saranno contem-
plate nel regolamento degli Uffici, ed afferma

che in sede di regolamento interno del personale e di quadro organico, sottoposto all'approvazione del Ministero, sarebbe assai opportuno tralasciare ogni speciale qualifica all'infuori di quelle dei gradi.

Il Prof. Michel insiste facendo notare che la questione è per lui essenzialmente morale; si dichiara dolente di dovere trattare cosa che riguarda la propria persona, ma conviene che la cosa sia considerata in sé stessa tenendo conto delle funzioni specifiche del tecnico di ogni Compagnia Vita che per lunga tradizione è ovunque caratterizzata con la parola "ATTUARIO".

E' questa una carica che si conquista soltanto possedendo una cultura scientifica e tecnica specialissima integrate da provata esperienza che importa con sé gravissime responsabilità. E non trova giusto che debba sopprimersi la parola classica che caratterizza questo stato.

Il Comm. Magaldi è sostanzialmente dello stesso parere del Comm. Verardo. Pur riconoscendo l'importanza delle funzioni dell'attuario, osserva che lo Statuto non contempla questa qualifica e che conseguentemente non può essere contemplata dal regolamento; prega pertanto il Prof. Michel di non insistere ulteriormente.

Il Prof. Rubini ritiene che pur non con-

templando il quadro organico delle speciali qualifiche, nulla si opponga perchè nel regolamento si precisino delle speciali qualifiche ai Capi Ufficio, in relazione alle funzioni che esercitano ed alle tradizioni.

Il Comm. Verardo fa osservare che, qualora si contemplasse nel regolamento una speciale denominazione per il Capo dell'Ufficio II, ne verrebbe logicamente la conseguenza di un diverso trattamento finanziario. Egli aggiunge che, prescindendo dai meriti personali del Prof. Michel, non ritiene che possa pregiudicarsi l'avvenire, stabilendo per il Capo dell'Ufficio II un trattamento diverso da quello degli altri Capi Ufficio.

Il Prof. Michel, dichiara che, per ragioni di evidente delicatezza, non ha mai accennato a questioni finanziarie che rifletterebbero la sua persona e che ha sollevato soltanto la questione morale; pertanto, poichè il Comm. Verardo ha accennato anche al trattamento economico francamente conviene che non troverebbe fuor di luogo che anche in proposito venisse esaminata la questione; naturalmente non in questa sede.

Conclude che aderisce al desiderio degli altri Commissari, di non insistere sulla sua domanda: ma prega il Presidente di volersi ren-

dere interprete al momento opportuno, presso il Consiglio di Amministrazione, delle considerazioni che ha svolte in seno alla Commissione.

Il Presidente risponde che, nella relazione che preparerà per il Consiglio di Amministrazione, farà cenno alla discussione svoltasi su questo argomento e che di buon grado provocherà da parte del Consiglio una deliberazione su quanto oggi è stato discusso relativamente all'Attuario. Conseguentemente, al tempo stesso, sarà posta anche la questione delle qualifiche da darsi ad altri Capi Ufficio.

Egli anzi invita i Segretari a volere essere precedi nel redigere il verbale, affinché egli abbia gli elementi per riferire ampiamente in proposito al Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 3° viene quindi, con modificazione di forma, approvato nei seguenti termini:

"Le mansioni di Cassiere, di Controllore di Cassa, di Fiduciario di Cassa, di Economo e di distributore della corrispondenza possono essere conferite tanto ad impiegati di concetto quanto ad impiegati d'ordine, avuto riguardo alla diversa importanza delle medesime."

Si passa alla lettura degli articoli 4 a 11, del regolamento i quali, dopo qualche lieve modificazione, vengono approvati nei seguenti termini:

ARTICOLO 4 - I requisiti generali per essere ammesso negli impieghi dell'Istituto, sono:

- 1) - essere cittadino italiano;
- 2) - avere compiuto i 19 e non superato i 35 anni di età se maschi: i 19 e i 25 se femine;
- 3) - dimostrare di avere tenuto e di tenere buona condotta morale e civile;
- 4) - essere di sana e robusta costituzione, fisica, da controllarsi insindacabilmente dai medici consulenti dell'Istituto, prima dell'ammissione, anche agli effetti del contratto di assicurazione.

ARTICOLO 5 - Per essere ammesso nella 1^a categoria del personale dell'Istituto e con il grado iniziale di Vice Segretario di ultima classe occorre essere munito almeno della licenza Liceale o di diploma dell'Istituto Tecnico, o del diploma di Scuola Media di Commercio.

Per essere ammesso nel personale di concetto dell'Ufficio Attuariale occorre, di regola, la laurea di matematica pura o la laurea in matematica finanziaria e attuariale e coloro che ne sono forniti possono essere assunti come Vice Segretari di 1^a classe.

Per il personale femminile di concetto, l'ammissione in esso è subordinata alle condizioni di possedere la licenza Liceale, o quella della Scuola Media di Commercio o il diploma dell'Istituto Tecnico o quella della Scuola Normale.

E' titolo di preferenza avere esercitato funzioni analoghe presso altri Istituti o presso Amministrazioni Pubbliche e Private.

ARTICOLO 6 - Il personale ispettivo è reclutato, di regola, fra gli impiegati della categoria di concetto, che abbiano almeno 6 anni di servizio.

Possano essere chiamati all'ufficio di Ispettore Aggiunto anche persone estranee al personale dell'Istituto, purchè fornite di laurea universitaria o di Istituto Superiore di Commercio.

E' titolo di preferenza aver esercitato funzioni analoghe presso altri Istituti o presso Amministrazioni Pubbliche o Private.

ARTICOLO 7 - Per essere ammesso nella seconda categoria del personale dell'Istituto, occorre essere munito della Licenza Ginnasiale o di quella della Scuola Tecnica.

Per il personale femminile, oltre ad uno

dei due titoli predetti, può essere ammessa la licenza della Scuola Complementare.

ARTICOLO 8 - Gli impiegati della seconda categoria, possono ottenere, in via eccezionale, il passaggio alla prima categoria quando abbiano almeno otto anni di lodevole servizio ed abbiano dimostrato di possedere speciali attitudini per la categoria stessa.

ARTICOLO 9 - Gli impiegati tanto della prima quanto della seconda categoria, sono nominati, di regola, per libera scelta ed in seguito ad esame dei titoli da parte della Commissione del Personale, di cui nell'art. 66.

Il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con relazione motivata, le proposte di nomina degli impiegati.

Il primo anno è considerato come anno di esperimento durante il quale o al termine del quale l'impiegato può essere dispensato dal servizio senza diritto a compenso o indennità alcuna.

ARTICOLO 10 - Gli impiegati tanto della prima quanto della seconda categoria del personale sono assunti in servizio, dopo un anno di esperimento, con contratti a tempo determinato.

I contratti possono essere rinnovati nel primo quinquennio di anno in anno e possono anche essere stipulati per l'intero periodo quinquennale.

Dopo il primo quinquennio, i contratti rinnovati avranno la durata di un altro quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione ha però facoltà di consentire la rinnovazione per un periodo decennale. Al termine dei primi quindici anni di servizio il contratto può essere rinnovato per altri quindici anni, rimanendo sempre la facoltà del Consiglio di Amministrazione di consentire rinnovazioni quinquennali o decennali.

Possono consentirsi ulteriori rinnovazioni la cui scadenza non superi il 65° anno di età.

ARTICOLO 11 - Non si ammettono rinnovazioni tacite dei contratti di impiego.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentita la Commissione del personale, può rifiutare la rinnovazione del contratto, senza indicarne i motivi.

In tal caso se la rinnovazione non è consentita dopo il primo quinquennio dall'assunzione in servizio, l'impiegato ha il diritto di rimanere in servizio per altri sei mesi dalla scadenza del termine: oppure, quando ra-

gioni di servizio non consentano cioè, di ottenere una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Se la rinnovazione non è consentita dopo il secondo quinquennio, il trattamento indicato deve avere la durata di otto mesi. E quando tale fatto avvenga dopo 15 anni di servizio il termine di tolleranza o l'equivalente compenso deve ragguagliarsi a un anno."

Sull'articolo 12 il Prof. Rubini richiama l'attenzione della Commissione, osservando che nello schema di regolamento preparato coi colleghi Michel e Carafa era stato introdotto il concetto dell'indennità nei casi di inettitudine fisica ed intellettuale.

Gli sembra equo che tale concetto rimanga, molto più che lo Statuto, segnalando in un capoverso a parte tale causa di rescissione e non elencandola tra quelle che determinano la rescissione senza diritto di indennità, lascia pieno adito al Consiglio di Amministrazione di fissare la progettata indennità.

Su tale argomento avviene una larga discussione alla quale partecipano tutti i Commissari i quali, concordano nell'interpretazione data dal Prof. Rubini all'art. 30 dello Statuto e si stabilisce in massima di aggiungere un capoverso all'art. 12 col quale venga fissato il concetto

dell'indennità per i casi su menzionati.

Il Prof. Michel osserva ancora che anche nelle Amministrazioni pubbliche è prevista la pensione anticipata e di favore per i casi di inabilità provocati da ragioni di servizio.

Poiché il Comm. Verardo obietta che tale disposizione è intimamente connessa col speciale trattamento di quiescenza riservato ai funzionari di Stato, il Prof. Michel propone che per procedere con criteri analoghi si stabilisca che nei casi di inabilità il capitale assicurato con le polizze sottoscritte dal personale possa liquidarsi immediatamente.

La Commissione è concorde in tale ordine di idee e incarica i Commissari Michel, Carafa e Rubini della redazione definitiva dell'art. 12.

L'articolo 13 dopo alcune modificazioni proposte dal Conte Carafa, viene approvato nella seguente forma:

"L'Abbuono delle spese di acquisizione nei contratti di assicurazione che tutti gli impiegati amministrativi e tecnici devono stipulare con l'Istituto, a tenore dell'articolo 10 della Legge e dell'art. 55 dello Statuto sarà calcolato, per il primo anno, nella misura corrispondente alla provvigione massima di acquisto assegnata

nel quadro delle provvigioni alle Agenzie Generali per la forma di assicurazione che sarà scelta da ciascun impiegato.

Il residuo della spesa di acquisizione teorica adottata nella elaborazione della tariffa rimane accreditato a favore di ciascun impiegato per il secondo anno di durata del suo contratto di assicurazione.

Il costo di polizza è fissato in una lira, qualunque sia l'importo dell'assicurazione;"

L'ARTICOLO 14 - è approvato senza discussione, nei seguenti termini:

"I premi sono riscossi mediante ritenute mensili sullo stipendio col beneficio della riduzione dell'1%, esteso a tutti i premi, compreso quello del primo anno, e senza alcun aggravio di interessi di frazionamento."

SULL'ARTICOLO 15 il Prof. Rabinì fa osservare come la misura del 10 % dello stipendio non sia sufficiente a determinare un equo trattamento di quiescenza al personale.

Fa rilevare come, e dalle Amministrazioni private e da quelle pubbliche, la percentuale accantonata per lo stato di quiescenza del personale sia di molto superiore a quella del 10 % e cita come esempio la Cassa Nazionale Infortuni

che ha recentemente data sistemazione al suo personale fissando un fondo di previdenza in misura del 20 % dello stipendio di ciascun impiegato accantonato sul concorso fisso del 15 % da parte dell'Amministrazione.

La Commissione riconosce in massima che specialmente se il funzionario è ammesso in servizio in età non tanto giovane la quota del 10 % deve ritenersi assolutamente insufficiente.

Il Comm. Verardo osserva però che gli impiegati in genere devono essere assunti in età giovanissima e che per quelli attualmente in servizio interverranno opportunamente le disposizioni transitorie.

Il Conte Carafa osserva che si potrebbe, anche per stimolare lo spirito di previdenza, stabilire una partecipazione dell'Istituto proporzionata al maggior premio che l'impiegato fosse disposto a pagare oltre quello di cui la legge e lo statuto fanno obbligo.

Il Comm. Verardo fa un'osservazione pregiudiziale dicendo che lo statuto attribuisce agli impiegati il fondo di previdenza e quindi non potrebbe l'Amministrazione concorrere con quote maggiori a favore di alcuni impiegati, in quanto tali concessioni si risolverebbero in un danno per gli altri.

Il Presidente aggiunge che il danno sarebbe tanto più ingiusto in quanto colpirebbe specialmente quelli, i quali, per la loro condizione economica, non potessero assumersi l'onere di un premio maggiore di quello strettamente obbligatorio.

Il Conte Carafa osserva che all'inconveniente accennato dal Presidente si potrebbe ovviare facendo concorrere l'Istituto, o il fondo di previdenza, per le assicurazioni oltre il 10 % obbligatorie, in una misura più favorevole per gli impiegati che percepiscono modesti stipendi; in ogni modo si riserva di spiegare con maggior precisione la sua idea quando si dovrà discutere nuovamente di questo articolo del regolamento.

Si sospende quindi l'approvazione dell'art. 15 in attesa di chiarimenti d'indole tecnica che saranno forniti dal Prof. Michel.

L'Articolo 15 è approvato senza discussione nei seguenti termini:

"Il Comitato Permanente, può consentire in casi speciali, sopra proposta del Direttore Generale, altre forme di assicurazione che siano richieste dagli interessati, in luogo di quelle indicate nel secondo capoverso dell'art. 55 dello Statuto"

Su proposta e dopo alcuni schiarimenti del Prof. Michel si aggiunge l'art. 16 bis nella seguente formula:

"E' lasciata agli impiegati la facoltà di una eventuale trasformazione o prolungamento del contratto di assicurazione quando intervengano speciali circostanze di famiglia o di carriera, sulla base del trasporto dell'intera riserva matematica."

Per gli art. 17 e 18 è pure pregato il Prof. Michel di fornire dati complementari.

La seduta è quindi tolta e la Commissione è convocata per lunedì 9 corrente, alle ore 10.-
